

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 1082/AMB del 10/05/2016 STINQ - PN/AIA/87

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione, da parte dell'Azienda Agricola Volpatti Ivano e Massimo Società Semplice Agricola, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2478 dell'8 novembre 2012, che autorizza l'esercizio dell'installazione della AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava, identificata dal codice fiscale 00279380935, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava;

Vista la nota prot. n. 14869/P/GEN/DPN del 7 maggio 2015, acquisita dal Servizio competente in data 8 maggio 2015 con protocollo n. 12712, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha inviato il Rapporto conclusivo dell'attività di controllo ordinario per l'anno 2015;

Preso atto che nel summenzionato Rapporto, ARPA propone di rimuovere dall'autorizzazione integrata ambientale, le seguenti prescrizioni:

- 1) allegato B al decreto n. 2478/2012, prescrizione 3 "*deve essere rispettato il d.lgs 30/12/1992 n. 534*", in quanto norma di natura sanitaria abrogata dal d.lgs 122 del 07/07/2011. Attività non prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell'ARPA FVG;
- 2) allegato B al decreto n. 2478/2012, prescrizione 4 "*deve essere rispettato il d.lgs 26/03/2001 n. 146*", in quanto norma di natura sanitaria. Attività non prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell'ARPA FVG;
- 3) allegato B al decreto n. 2478/2012, prescrizione 5 "*deve essere rispettato il d.lgs n. 53/2004*", in quanto norma di natura sanitaria abrogata dal d.lgs 122 del 07/07/2011. Attività non prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell'ARPA FVG;
- 4) allegato B al decreto n. 2478/2012, prescrizione 10 "*i contenitori degli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 07/04/2006 e nel Codice di buona pratica agricola*", in quanto già ottemperato;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- 1) di accogliere parzialmente la sopra menzionata proposta di ARPA, rimuovendo dall'autorizzazione integrata ambientale le prescrizioni 3, 5, e 10, indicate nell'Allegato B al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2478 dell'8 novembre 2012, relative, rispettivamente, al rispetto delle norme di cui al d.lgs 534/1992, al rispetto delle norme di cui al d.lgs 53/2004 e al soddisfacimento, per i contenitori degli effluenti zootecnici, delle norme tecniche riportate nel DM 7 aprile 2006 e nel codice di buona pratica agricola;
- 2) di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2478 dell'8 novembre 2012;

DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore dell'AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA con sede legale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava, identificata dal codice fiscale 00279380935, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2478 dell'8 novembre 2012, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato B, al decreto n. 2478 dell'8 novembre 2012, viene sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2478/2012.

2. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Agricola Volpatti Ivano e Massimo Società Semplice Agricola, al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto ad adempiere alle seguenti prescrizioni:

- 1) deve essere rispettato il Codice di Buona pratica agricola, approvato con il DM 19/04/1999;
- 2) deve essere rispettato il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n° 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- 3) deve essere rispettato il D.M. 7 aprile 2006;

Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere alle seguenti prescrizioni:

- 1) la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali;
- 2) lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.;
- 3) il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- 4) il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo deve essere costantemente verificato, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm;
- 5) le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - a) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende;
 - b) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame;
- 6) qualora la Società intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe;
- 7) dovrà impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo (ove queste non contrastino con l'impianto di produzione di energia elettrico fotovoltaico) (vedi MTD punto 1.3 del D.M. 29/1/2007) e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili);
- 8) al fine di un corretto funzionamento dell'impianto periodicamente, almeno una volta l'anno, deve essere effettuata, per il tramite di una Ditta autorizzata, la pulizia delle vasche (Imhoff, condensagrassi, ecc..) mediante estrazione dei fanghi e asportazione della crosta superficiale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2478

STINQ - PN/AIA/87

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio di un impianto di cui al punto 6.6 lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg).

AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO
Società Semplice Agricola

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più

decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,

accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di suini, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 4 gennaio 2012, con la quale la AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO Società Semplice Agricola con sede legale in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale di un impianto per l'allevamento intensivo di suini, sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava;

Considerato che l'impianto di cui alla citata istanza del 4 gennaio 2012 è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale a seguito di un previsto ampliamento dell'attività fino alla capacità complessiva di 4400 capi, a fronte dell'attuale capacità di 1500 capi;

Ritenuto pertanto di considerare la domanda presentata dalla AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO Società Semplice Agricola, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, quale istanza per l'esercizio di un nuovo impianto;

Vista la nota del 23 febbraio 2012, con la quale la Società ha inviato la Dichiarazione del Gestore dell'impianto e la documentazione comprovante il pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. STINQ – 8763 -PN/AIA/87 del 5 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. STINQ – 8772 -PN/AIA/87 del 5 marzo 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'AATO "Lemene", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 21 marzo 2012, dell'annuncio previsto all'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

Vista la nota prot. n. STINQ-15510-PN/AIA/87 del 24 aprile 2012, con la quale il Servizio competente, tenuto conto di quanto comunicato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con la nota prot. n. 20442/ISP del 17 aprile 2012, ha segnalato alla Procura della Repubblica di Pordenone che l'AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO Società Semplice Agricola ha già avviato l'attività di allevamento intensivo di suini presso lo stabilimento di San Giorgio della Richinvelda, via del Popolo, 24/1, frazione Aurava, in assenza di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 16 maggio 2012, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 25096/ISP/DP del 15 maggio 2012, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha fatto delle segnalazioni e chiesto integrazioni documentali;

- il rappresentante di ARPA ha consegnato ed illustrato la nota prot. n. 0002769 – P del 15 maggio 2012, con la quale è stata chiesta documentazione integrativa;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 2012.0034083 del 23 aprile 2012, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni;

- il rappresentate della Società ha dichiarato di non essere concorde con l'interpretazione data all'articolo 8, comma 8, del DM 7 aprile 2006, relativamente alla necessità di costruire una ulteriore nuova vasca per lo stoccaggio dei liquami, in quanto l'intervento edilizio si è limitato alla costruzione di due nuovi capannoni e non ha riguardato modifiche dei capannoni esistenti, dotati di vasche sotto grigliato;

- la Conferenza di Servizi ha sospeso i propri lavori in attesa della documentazione integrativa richiesta, che la Società dovrà trasmettere, in numero di 6 copie, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

Viste le note prot. n. STINQ – 17835 -PN/AIA/87 del 17 maggio 2012 e prot. n. STINQ – 19557 -PN/AIA/87 del 31 maggio 2012, con le quali il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli

Occidentale” e alla Società, copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 16 maggio 2012;

Vista la nota del 20 luglio 2012, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 16 maggio 2012;

Vista la nota prot. n. STINQ – 25834 -PN/AIA/87 del 30 luglio 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, la documentazione integrativa di cui alla citata nota della Società datata 20 luglio 2012;

Visto il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 23 agosto 2012, dal quale risulta, tra l’altro, che:

- il rappresentante della Società ha consegnato nuova documentazione tecnica integrativa;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura delle integrazioni documentali presentate dalla Società, dalle quali risulta che sono autorizzabili 3.404 capi, ma per motivi commerciali intervenuti recentemente, la Società esprime la necessità di aumentare la capacità produttiva oltre i 4.400 posti suino;
- il rappresentante della Società ha chiesto di sospendere il procedimento al fine di predisporre le strutture e la nuova documentazione tecnica attestante il rispetto dei parametri previsti dalle norme;
- la Conferenza di servizi sospende i propri lavori, in attesa della nuova documentazione che la Società dovrà fornire;

Vista la nota prot. n. 2012.0062372 del 20 agosto 2012, pervenuta il 24 agosto 2012, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso il proprio parere di competenza riguardo le emissioni in atmosfera diffuse;

Vista la nota prot. n. 43466/ISP/DP del 23 agosto 2012, pervenuta il 29 agosto 2012, con la quale l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

Viste le note prot. n. STINQ – 28752 -PN/AIA/87 del 29 agosto 2012 e prot. n. STINQ – 28757 -PN/AIA/87 del 29 agosto 2012, con le quali il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” e alla Società, copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 23 agosto 2012;

Vista la nota del 1 ottobre 2012, pervenuta il 10 ottobre 2012, con la quale la Società ha inviato la nuova documentazione tecnica integrativa riguardante l’effettiva capacità aziendale di gestire un allevamento di suini da ingrasso fino ad un numero massimo di 4.400 capi, come espresso in sede di Conferenza di servizi del 23 agosto 2012;

Preso atto che con la citata nota del 1 ottobre 2012, la Società ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, il PUA è parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 ter, del d.lgs.

152/2006;

Vista la nota prot. n. STINQ – 33642 -PN/AIA/87 del 12 ottobre 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione integrativa di cui alla citata nota della Società datata 1 ottobre 2012;

Visto il verbale della terza seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 30 ottobre 2012, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 0005973 – P del 29 ottobre 2012, con la quale ARPA ha formulato le proprie osservazioni;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 2012.0078760 del 29 ottobre 2012, con la quale la Provincia di Pordenone ha ribadito il proprio parere già espresso con nota prot. n. 2012.0062372 del 20 agosto 2012;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;
- la Conferenza di servizi dopo aver valutato, modificato ed integrato la Relazione istruttoria proposta dal Servizio competente, ha proceduto alla sua approvazione;

Preso atto che il Comune di San Giorgio della Richinvelda, la Provincia di Pordenone e l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30 ottobre 2012 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Vista la nota prot. n. STINQ – 35692 -PN/AIA/87 del 31 ottobre 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e alla Società, copia del Verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 30 ottobre 2012;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava, da parte della AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO Società Semplice Agricola con sede legale in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava, identificata dal codice fiscale 00279380935.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 costituisce autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a **versare ad ARPA** la tariffa stessa, secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale e all'articolo 6, comma 23bis, della legge regionale n. 2/2006, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, trasmettendo la relativa quietanza ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la

necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Art. 19 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Trieste,  8 NOV. 2012



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Inquadramento urbanistico e territoriale dell'impianto IPPC

L'impianto è ubicato in Zona agricola E 6.2 all'interno della quale è consentita l'attività di allevamento suino nelle modalità e dimensionamento proposti dalla Società Agricola VOLPATTI IVANO E MASSIMO S.S.

Il sito ricade nel Comune di San Giorgio della Richinvelda, foglio 27.

TIPOLOGIA	BREVE DESCRIZIONE
Attività produttive	Due stalle
Case di civile abitazione	Due abitazioni isolate nell'arco di 450 metri; il centro di Aurava si trova a 950 metri dall'insediamento
Scuole, ospedali, etc.	No
Impianti sportivi e/o ricreativi	No
Infrastrutture di grande comunicazione	No
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	No
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Alveo del Fiume Tagliamento: argine a m. 850 circa, corso d'acqua di media m. 1600 circa.
Riserve naturali, parchi, zone agricole	No
Pubblica fognatura	No
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	No
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW	In prossimità dell'allevamento passa la linea di alta tensione Terna 380 kv.
Altro	No

Descrizione fabbricati

L'impianto è composto da 4 porcilaie le prime due sono state costruite tra il 1993 e il 1996.

Le altre 2 porcilaie sono di nuova fabbricazione e sono dotati di finestre più ampie con coibentazione a tetto e a parete. Il numero di posti suini presenti all'interno delle porcilaie è pari a 4.400.

Ciclo produttivo

Il processo di allevamento è orientato al tutto vuoto/tutto pieno. Vengono caricati i suinetti del peso di 25-30 kg concentrandoli prima in pochi boxes e man mano che vengono ingrassati sono distribuiti in tutto lo spazio disponibile. Il ciclo di ingrasso dura 6-7 mesi e termina quando il suino ha raggiunto il peso superiore ai 155 kg. Mediamente vengono effettuati 1,7 ciclo all'anno con un intervallo di 30 giorni fra un ciclo e l'altro per permettere la pulizia e manutenzione dei capannoni.

Sistema di alimentazione

L'alimentazione avviene mediante siero e mangimi che vengono somministrati in modo automatico rendendoli prima fluidi in una caldaia e poi distribuendoli a mezzo di tubazioni nei truogoli.

Sistema di abbeveraggio

L'acqua viene distribuita mediante un impianto automatico.

Sistema di climatizzazione

I 2 capannoni più vecchi dispongono di 3 estrattori d'aria.

I 2 nuovi capannoni sono dotati di finestre laterali che permettono un ricambio di aria naturale. Sono inoltre presenti 2 estrattori in testata dei capannoni.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono costituite dai gas odorigeni generati dalla fase di allevamento, di stoccaggio e dalla distribuzione del liquame sui terreni agricoli.

Le componenti principali di tali emissioni sono l'ammoniaca, gli ossidi di azoto, il metano e l'anidride carbonica. I capannoni più vecchi sono dotati di vasca sottostante a pavimento grigliato. I due nuovi edifici sono dotati di vacuum system che riduce la ritenzione delle deiezioni all'interno dello stabilimento. Non sono previsti sistemi di monitoraggio di tali emissioni.

Scarichi idrici

E' presente uno scarico idrico derivante dall'utilizzo di un servizio igienico-sanitario in uno dei capannoni per il quale è stato predisposto un pozzetto condensagrassi.

Le acque di risulta vengono trattate in vasca Imhoff e scaricate al suolo a mezzo di pozzo perdente; tra la vasca Imhoff e il pozzo perdente sarà posto in opera un pozzetto di ispezione.

Utilizzo dei liquami

I liquami prodotti dall'allevamento vengono utilizzati come fertilizzanti agronomici su terreni aziendali e su terreni di altre aziende, come predisposto dal PUA.



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione ¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	applicata	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	applicata	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	non pertinente	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	Applicata per i nuovi fabbricati	
1.2 riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici	applicata	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	applicata	
Manutenzione continua della rete idrica	applicata	
Utilizzazione di sistemi antispreco	applicata	
1.3 riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	applicata	Isolamento a soffitto e tetti coibentati
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	Non pertinente	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	applicata	ventilazione
Ricircolazione dell'aria calda	applicata	
Adeguate coibentazione dei tunnel	applicata	
Manutenzione continua dell'impianto	applicata	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	non pertinente	
1.4 buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nell'acqua e nell'aria	applicata	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	applicata	
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua naturali mantenendo una fascia di copertura vegetale permanente (nelle ZVN c'è anche il limite di 30 m dall'arenile)	applicata	
2 tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	applicata	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	applicata	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	applicata	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	non applicata	
Integrazione della dieta con altri additivi	applicata	

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 mtd per la riduzione di nh3 dai ricoveri suinicoli		
3.1 scrofe in attesa di calore/ gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	applicata	Ai nuovi edifici
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	non pertinente	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	non pertinente	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) con fossa sottostante a pareti verticali	applicata	Agli edifici esistenti
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non pertinente	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	non pertinente	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	non pertinente	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non pertinente	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non pertinente	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	non pertinente	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	non pertinente	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	non pertinente	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	non pertinente	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	non pertinente	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	non pertinente	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	non pertinente	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	non pertinente	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente se presente in sala parto esistente	non pertinente	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	non pertinente	
3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	non pertinente	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	non pertinente	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	non pertinente	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	non pertinente	

Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	non pertinente	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	non pertinente	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	non pertinente	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non pertinente	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non pertinente	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	non pertinente	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	non pertinente	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	non pertinente	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	non pertinente	
5 trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	non applicata	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	non applicata	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	non applicata	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	non applicata	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	non applicata	
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	non applicata	
6 riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	non applicata	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	non applicata	
6.1 riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	applicata	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	applicata	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	applicata	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	non applicata	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	applicata	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	applicata	

7 riduzione delle emissioni dallo spandimento

Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	applicata	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	Non applicata	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	Non applicata	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	applicata	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	Non applicata	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	Parzialmente applicata	
Interrimento entro le 24 ore (palabili)	Non pertinente	



ALLEGATO B



Il gestore dell'impianto è tenuto ad adempiere alle seguenti prescrizioni:

- deve essere rispettato il Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- deve essere rispettato il D.M. 7 aprile 2006;
- deve essere rispettato il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- deve essere rispettato il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- devono essere rispettate le norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004;

Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.;
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm;
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola;
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame;

- qualora la Società intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe;
- dovrà impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo (ove queste non contrastino con l'impianto di produzione di energia elettrico fotovoltaico) (vedi MTD punto 1.3 del D.M. 29/1/2007) e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili);
- al fine di un corretto funzionamento dell'impianto periodicamente, almeno una volta l'anno, deve essere effettuata, per il tramite di una Ditta autorizzata, la pulizia delle vasche (Imhoff, condensagrassi, ecc..) mediante estrazione dei fanghi e asportazione della crosta superficiale.

ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera c) è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;
- Il presente Piano definisce:
- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.
- eventuali apporti migliorativi

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO Società Semplice Agricola	VOLPATTI IVANO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)
1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità

1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorogene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽²⁾	3



⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Azienda:

Quantità di liquame in m³:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquisite da terzi	0,0	13975,3	0,0	0,0	0,0

Quantità di letame in m³:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquisite da terzi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	N kg/m ³
Liquame suino	2,96

